

Ufficio Studi CODAU

Sentenza Corte di Cassazione 1 maggio 2011, n. 10341

Si riporta un sintetico commento della pronuncia in allegato, di particolare interesse per il sistema pubblico e per le università evidenziando che sarà cura dell'Ufficio Studi monitorare anche i successivi interventi sul tema.

La Corte di Cassazione, con sentenza 11 maggio 2011, n. 10341 ribadisce così come più volte affermato in precedenti sentenze, che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro". Essendo l'indennità in rapporto di corrispettività, hanno osservato i giudici della Suprema Corte, con la prestazione lavorativa, che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato di riposo, essa ha natura risarcitoria, in quanto può essere correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo al risarcimento del danno, comprendente la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie e al riposo, la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore per il mancato recupero psicofisico, e che comunque soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e non a quella quinquennale ex art. 2947 c.c..

La vicenda in questione permette alla Corte di Cassazione di tornare ancora una volta ad esaminare la natura dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. E' indiscutibile la circostanza in base alla quale a fronte delle ferie non godute il lavoratore ha diritto ad un'indennità sostitutiva che comprenda gli stessi elementi che concorrono a formare la retribuzione erogata in caso di godimento delle ferie e da calcolarsi, a seconda dei casi, in riferimento alla retribuzione in atto nel periodo di mancato godimento delle ferie, a quella in vigore la momento del pagamento o a quella in atto al momento della cessazione del rapporto.

L'orientamento giurisprudenziale circa la natura dell'indennità per ferie non godute non è univoco.

Una parte della giurisprudenza ne sostiene il carattere retributivo, in quanto il mancato godimento delle ferie comporta la prestazione di attività lavorativa contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente prestata; poiché il datore di lavoro non può restituire l'indebita prestazione ricevuta egli è obbligato, in base agli artt. 1463 e 2037 c.c., al pagamento di una somma, corrispondente alla retribuzione, quale maggior compenso dell'attività lavorativa prestata in un periodo che era invece destinato al riposo. Secondo questa interpretazione non rileverebbe dunque né la responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento del riposo, né l'autonoma scelta del lavoratore di non godere del periodo feriale; l'indennità per ferie non godute rientrerebbe così nell'imponibile contributivo previdenziale.

Altro orientamento nega al compenso per ferie non godute la natura retributiva e sostiene che si tratti piuttosto di un indennizzo, una sorta di risarcimento di un danno subito dal lavoratore e costituito dalla lesione del suo diritto al godimento delle ferie, in termini di perdita di energie psico-fisiche e tempo libero, familiare e sociale. Se si accetta questa seconda prospettiva l'indennità non è assoggettata ovviamente a contributi previdenziali.

Per realizzare il suo diritto al risarcimento, il lavoratore deve dare la prova del danno; al datore di lavoro, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, spetta la prova dell'avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore o del fatto che il mancato godimento sia a costui imputabile o, infine, che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Durante il periodo di preavviso di dimissioni o di licenziamento il lavoratore non può usufruire di ferie, ma continua a conservare il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie eventualmente godute.

Dalla mancanza di univocità dei suddetti orientamenti deriva la mancanza di univocità dei rispettivi orientamenti giurisprudenziali circa il termine di prescrizione del diritto all'indennità per ferie non godute: è quinquennale per quella parte della giurisprudenza che le riconosce natura retributiva e decennale per la parte della giurisprudenza che ne afferma la natura risarcitoria.

Tornando al caso in esame, si dice che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, e' soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro" (Cass. n. 9999/2009; Cass. n. 3298/2002; Cass. n. 13039/97; Cass. n. 8212/97; Cass. n. 2231/97; Cass. n. 8627/92).

La Cassazione pertanto ritiene tuttavia di adeguarsi all'orientamento che "riconosce all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e ciò in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'articolo 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex articolo 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità aquiliana; cfr. anche Cass. n. 12334/97, Cass. n. 5045/97, Cass. n. 5015/92)."